



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 764 DEL 4 settembre 2019

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Impresa Emmolo Mauro – Procedura di gara per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini degli immobili dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico di Cristina Benfratelli" – Importo a base di gara: euro 873.000,00 – S.A.: Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione civico di Cristina Benfratelli

PREC 110/19/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 50572 del 21 giugno 2019 presentata dall'impresa Emmolo Mauro con la quale è stata contestata la legittimità della delibera n. 124 del 17 maggio 2019, di adozione della proposta di aggiudicazione in favore di Suron S.r.l., in quanto quest'ultima si sarebbe presentata in gara con attestazione di qualificazione priva di validità. L'attestazione sarebbe stata rilasciata da SOA cui l'ANAC aveva revocato l'autorizzazione con delibera n. 538/2018 e con scadenza della verifica triennale in corso di procedura di gara. La contestazione verte, inoltre, sull'assenza dell'autocertificazione sui requisiti ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016 dei direttori tecnici, risultando agli atti solo la dichiarazione resa dal legale rappresentante;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 55741 del 10/07/2019;

VISTE le memorie e la documentazione trasmesse dalle parti interessate;

CONSIDERATO che la normativa regolamentare dettata dall'art. 77, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, transitoriamente vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, obbliga l'impresa a richiedere la verifica triennale dell'attestazione SOA stipulando apposito contratto, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, stabilendo che, qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo;

CONSIDERATO che, come chiarito nel Manuale sulla qualificazione approvato dall'Autorità, il principio secondo cui la verifica triennale deve essere svolta dalla stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria non opera nel caso in cui l'Autorità abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, tant'è che ai sensi dell'art. 77, comma 2, in tali casi l'impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA, coerentemente con quanto previsto dal comma 3 secondo cui la SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro 15 giorni;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO che la lettera di invito prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 22/03/2019 e che la commissione di gara procedeva a stilare la graduatoria delle offerte classificando la Suron S.r.l. come prima in graduatoria in data 10 aprile 2019;

CONSIDERATO che la ditta Suron S.r.l. partecipava alla procedura di gara essendo in possesso di valida attestazione SOA (n. 12510/23/00) riportante come scadenza per la verifica triennale la data del 09/05/2019 e che produceva copia del contratto per la verifica triennale sottoscritto prima della scadenza stessa insieme alla nuova attestazione di qualificazione rilasciata da SOA autorizzata (n. 56791/3/00) con validità fino al 09/05/2021, senza soluzione di continuità con la precedente attestazione di qualificazione;

RITENUTO che, con riferimento alla censura sollevata concernente la mancata autocertificazione dei requisiti da parte dei direttori tecnici, la giurisprudenza ha valutato conforme alla normativa di settore la presentazione della dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa per conto di terzi (si veda, tra le altre, sul tema: Cons. Stato, Adunanza Plenaria 30/07/2014, n. 16; Cons. Stato, Sez. V, 9/10/2015, n. 4684) e che il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017 ha evidenziato che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 «deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80» inclusi, quindi, i direttori tecnici anche cessati dalla carica;

RITENUTE, pertanto, per le considerazioni sopra riportate, infondate le censure di illegittimità contestate con l'istanza di parere,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 settembre 2019

Il segretario Maria Esposito